



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 13/02/2018

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 4

Oggetto: ***INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET (GARANZIA GIOVANI): PUBBLICATO IL DECRETO DELL'ANPAL***

• ANPAL, Decreto n. 3 del 2 gennaio 2018

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale *"Iniziativa Occupazione Giovani"*, l'ANPAL ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 26 gennaio 2018, il **Decreto n. 3 del 2 gennaio 2018**, con il quale pone le basi per il nuovo incentivo all'occupazione di giovani iscritti al programma **"Garanzia Giovani"** per l'anno 2018.

Preme evidenziare fin da subito che l'effettiva fruizione dell'incentivo in esame è condizionata all'emanazione delle apposite istruzioni operative da parte dell'INPS, posto che è del tutto legittimo procedere sin d'ora con le assunzioni dei lavoratori.

DESTINATARI DELL'INCENTIVO

L'incentivo spetta ai **datori di lavoro privati** che assumono

- **senza esservi tenuti** (in forza a disposizioni di legge o di altra natura),
- nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018**,
- **giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani"**, con **età compresa tra 16 e 29 anni**.

Sede di lavoro

L'incentivo spetta per tutte le assunzioni effettuate in sedi di lavoro site nel territorio dello Stato, ad **esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano**.

L'ANPAL precisa che qualora la sede di lavoro del lavoratore sia trasferita al di fuori dello Stato (o nella Provincia Autonoma di Bolzano), *"l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento"*.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI INCENTIVATE

L'incentivo spetta in relazione alle **assunzioni** effettuate mediante:

- contratto di lavoro a **tempo indeterminato** (anche a scopo di **somministrazione**),
 - contratto di **apprendistato professionalizzante**.
-

È possibile beneficiare dell'incentivo anche per i **soci lavoratori** di cooperativa, purché assunti con un contratto di lavoro subordinato, mentre **non sono soggetti** all'incentivo i rapporti stipulati con contratti di lavoro **domestico, occasionale** (si ritiene, ex DL n. 50/2017) o di lavoro **intermittente**.
L'incentivo spetta anche in caso di assunzione (o trasformazione) con un rapporto di lavoro a **tempo parziale**.

MISURA DELL'INCENTIVO

In base all'articolo 5 del Decreto n. 3/2018 dell'ANPAL, l'incentivo in parola

- è pari alla **contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro** (quindi al **100%** dei contributi previdenziali),
- con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL,
- per un **periodo massimo** pari a **12 mesi** a partire dalla data di assunzione,
- nel **limite** massimo di **8.060 euro annui**.

Il limite massimo di importo, pari a 8.060 euro su base annua, deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Pertanto, rispetto al **singolo mese**, il limite di incentivo fruibile è pari a **671,67 euro**.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il limite massimo (mensile e annuale) è proporzionalmente ridotto.

L'incentivo deve essere fruito, mediante conguaglio in Uniemens e a pena di decadenza, entro il **29 febbraio 2020**.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL'INCENTIVO

Per accedere all'incentivo in esame, il datore di lavoro dovrà inviare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS, mediante modalità telematiche, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intende effettuare.

L'INPS determinerà la spettanza dell'incentivo (o meno) e l'importo dello stesso, comunicando l'esito dell'istanza al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha tempo 10 giorni dalla comunicazione dell'esito, a pena di decadenza, per formalizzare l'assunzione del lavoratore e per confermare la prenotazione dell'importo fatta a suo nome.

L'incentivo è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze preliminari, posto che per le assunzioni già effettuate dai datori di lavoro (prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare), l'INPS autorizzerà il beneficio (ricorrendone ovviamente i requisiti), secondo l'ordine cronologico di decorrenza delle assunzioni.

Come anticipato in precedenza, si attendono in merito le necessarie istruzioni operative dell'INPS.

COMPATIBILITÀ CON LE NORMATIVE COMUNITARIE

Gli articoli 6 e 7 del Decreto n. 3/2018 dell'ANPAL affrontano la tematica della compatibilità del nuovo incentivo con le disposizioni comunitarie in materia di **aiuti di stato**, contenute nel Regolamento UE n. 1407/2013.

Posto che l'incentivo è classificabile come "aiuto di stato", lo stesso risulta legittimamente fruito qualora:

- non vengano superati i limiti di cui agli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013 ("*de minimis*"), ovvero
 - in caso di fruizione **oltre i limiti del regime "*de minimis*"**, qualora ricorrano le condizioni di cui in seguito.
-

Fruizione oltre i limiti del regime “de minimis”

L’incentivo introdotto dai commi 893 e 894 della Legge di Bilancio 2018 può essere fruito legittimamente anche oltre i limiti del regime *de minimis*, disposti dagli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013, qualora ricorrano le seguenti casistiche:

- l’assunzione comporta un **incremento occupazionale netto** (ULA), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, che viene mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata;
- in caso di **lavoratore tra i 25 ed i 29 anni di età**, oltre all’**incremento occupazionale netto**, deve ricorrere anche **almeno una delle seguenti condizioni**:
 - sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
 - non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria, o di una qualifica o diploma di istruzione professionale;
 - abbia completato la sua formazione da non più di due anni e non abbia ancora trovato lavoro;
 - il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.

Qualora la fruizione dell’incentivo comporti il superamento dei limiti del regime “*de minimis*”, in mancanza delle condizioni appena riportate, l’INPS provvede alla **revoca dell’incentivo**, con l’applicazione delle relative sanzioni civili.

STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI